

Regolamento dell'**AIF**

Associazione Imprese Fondazioni, consolidamenti, indagini nel sottosuolo



Associazione **Imprese Fondazioni**
consolidamenti • indagini nel sottosuolo

Approvato dall'Assemblea costitutiva del 5 novembre 2002

Modificato dall'Assemblea dei Soci AIF del 25 giugno 2003 con successiva
ratifica del Comitato di Presidenza dell'ANCE del 17 luglio 2003

Assemblea Straordinaria 16 Luglio 2014
Assemblea Straordinaria 23 giugno 2021

Sommario

Regolamento dell'AIF	1
Associazione Imprese Fondazioni, consolidamenti, indagini nel sottosuolo	1
TITOLO I	4
Costituzione, sede e scopi	4
Art.1 Costituzione	4
Art.2 SEDE	4
Art.3 SCOPI	4
Art.4 Soci e criteri di ammissione	5
Art.5 Durata del rapporto associativo	6
Art.6 Contributi Associativi	6
Art 7 Diritti e Obblighi	6
Art.8 Disciplina delle sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi	6
Art.9 Cessazione del rapporto associativo	6
Art.9 bis Soci aggregati	7
TITOLO II	8
Organi dell'Associazione	8
Art.10 Elencazione	8
Art.11 L'assemblea dei soci	8
Art.12 Il Consiglio Direttivo - Composizione	11
Art.13 Attribuzioni del Consiglio Direttivo	11
Art. 14 Convocazione del Consiglio Direttivo	13
Art.15 Riunioni, deliberazioni e verbali del Consiglio Direttivo	13
Art. 16 IL PRESIDENTE - Elezione, durata e attribuzioni	14
Art.17 Vice Presidenti	14
Art.18 Collegio dei probiviri – Composizione e durata - attribuzioni	15
Art.19 Segreteria	16
Art.20 Cariche dell'Associazione	16
TITOLO III	17
AMMINISTRAZIONE	17
Art. 21 Rendiconto di previsione e rendiconto consuntivo	17
Art.22 Il Tesoriere	17

TITOLO IV	18
DISPOSIZIONI FINALI	18
Art.23 Modifiche al Regolamento	18
Art.24 Scioglimento dell'Associazione	19
Art.25 Norma di rinvio	19

TITOLO I

Costituzione, sede e scopi

Art.1 Costituzione

Con atto notarile del 5 novembre 2002 è istituita l'AIF (Associazione Imprese Fondazioni, consolidamenti, indagini nel sottosuolo)

Il suddetto atto, allegato al presente Regolamento, costituisce parte integrante dello stesso.

Art.2 SEDE

L'AIF (Associazione Imprese Fondazioni, consolidamenti, indagini nel sottosuolo) ha sede in Roma.

Con delibera dell'Assemblea di cui al successivo art. 11, l'Associazione potrà trasferire la sede e/o istituire uffici staccati in altre città d'Italia o all'estero.

Art.3 SCOPI

L'Associazione non ha alcun fine di lucro.

Essa ha per scopo la tutela degli interessi della categoria delle imprese del settore fondazioni e delle opere speciali nel sottosuolo. l'Associazione assume la tutela della categoria sul piano tecnico-economico e di immagine per i problemi di proprio specifico interesse.

In particolare l'Associazione:

- a) promuove ed attua le più opportune iniziative per l'assistenza nella trattazione, anche a livello legislativo, di problemi di ordine amministrativo, economico, legale, sociale, tecnico e tributario concernenti il proprio settore;
- b) promuove ed attua iniziative, studi e ricerche ai fini del miglioramento degli aspetti tecnici e tecnologici della attività produttiva del proprio settore, anche partecipando direttamente ad organismi costituiti o da costituire allo scopo;
- c) in linea con quanto indicato alla precedente lettera a), promuove, studia e segue l'elaborazione di leggi e provvedimenti comunque interessanti la categoria;
- d) promuove idonee forme mutualistiche, previdenziali e assicurative in favore della categoria;
- e) promuove ed attua iniziative per la formazione professionale delle maestranze;
- f) cura le pubbliche relazioni della categoria;

- g) favorisce lo sviluppo e il progresso del settore delle fondazioni e delle opere speciali nel sottosuolo promuovendo la qualificazione tecnico/professionale e la specializzazione delle imprese, anche partecipando direttamente agli organismi costituiti o da costituire allo scopo, nonché incentivando i processi di qualificazione dei prodotti;
- h) prende accordi, ove ne ravvisi l'opportunità, con altri Enti ed Organismi, al fine di coordinare iniziative e svolgere azioni in comune anche instaurando rapporti di cooperazione con altre associazioni per l'affermazione dell'importanza dei valori specialistici in un confronto equilibrato con gli altri soggetti del mercato delle costruzioni;
- i) compie, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere gli scopi sociali.
- l) al fine di giungere ad un rafforzamento della rappresentanza della categoria, può promuovere la costituzione di un Comitato di consultazione e coordinamento con altre eventuali Associazioni rappresentative dello stesso settore di specializzazione.

Per raggiungere le finalità di cui sopra:

l'AIF (Associazione Imprese Fondazioni, consolidamenti, indagini nel sottosuolo) può aderire ad Associazioni nazionali, estere e sovranazionali o ad altre Organizzazioni di interesse specifico del settore.

Art.4 Soci e criteri di ammissione

Sono soci dell'Associazione le imprese operanti nel settore delle indagini e dei lavori specializzati nel sottosuolo in possesso di attestazione SOA, indipendentemente dalla relativa categoria di qualificazione.

L'impresa specialistica che intenda divenire socio dell'Associazione deve essere iscritta alla C.C.I.A.A. e essere dotata di strutture, di personale tecnico e di attrezzature tali da poter operare in sistema di qualità.

Il Consiglio Direttivo dell'AIF analizza le domande di ammissione delle nuove imprese specialistiche che intendano divenire socie dell'AIF, sulla base dei requisiti richiesti nel Regolamento dell'AIF stessa.

Art.5 Durata del rapporto associativo

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato.

Art.6 Contributi Associativi

L'impresa assolve agli obblighi contributivi nei confronti dell'AIF con il versamento dei contributi associativi stabiliti dall'AIF stessa.

Possono essere richieste contribuzioni aggiuntive da parte dell'AIF (Associazione Imprese Fondazioni, consolidamenti, indagini nel sottosuolo), il cui ammontare è definito con apposita delibera annuale dell'Assemblea dell'Associazione medesima.

Art.7 Diritti ed obblighi

L'impresa socia si obbliga:

- ad osservare le delibere prese dai competenti organi dell'Associazione;
- a versare gli eventuali contributi associativi aggiuntivi previsti dal presente regolamento e disciplinate da apposita delibera.

Art.8 Disciplina delle sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi

In caso di inosservanza degli obblighi da parte di un'impresa associata le sanzioni vengono decise, in funzione della gravità dell'inadempimento, dal Consiglio Direttivo

Art.9 Cessazione del rapporto associativo

La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni presentate direttamente dall'impresa;
- b) per deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito il Socio interessato, a causa di inadempienze agli obblighi assunti a norma del presente Regolamento o per il venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione. La cessazione della qualità di Socio non esime il Socio dall'obbligo di corrispondere le quote associative per il periodo di adesione in corso.

Art.9 bis Soci aggregati

Possono essere ammessi a far parte dell'AIF, in qualità di Soci aggregati, organizzazioni imprenditoriali, imprese operanti in campi di attività connessi al settore delle indagini e dei lavori specializzati nel sottosuolo, sempreché non perseguano finalità in contrasto con gli scopi di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

L'ammissione all'AIF in qualità di Socio aggregato è deliberata di volta in volta dal Consiglio Direttivo che stabilisce, con uno specifico protocollo di accordo, le condizioni e le modalità del rapporto associativo, la contribuzione dovuta, i diritti e i doveri di ciascuno di essi nei confronti dell'AIF, compresa la partecipazione ad organi.

I rappresentanti dei Soci aggregati non hanno elettorato attivo e passivo.

TITOLO II

Organi dell'Associazione

Art.10 Elencazione

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- I Vice Presidenti
- Il Collegio dei Probiviri

Art.11 L'assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita dalle imprese socie aderenti in regola con il pagamento dei contributi associativi all'AIF (Associazione Imprese Fondazioni, consolidamenti, indagini nel sottosuolo).

Hanno diritto al voto le imprese che risultano iscritte all'anagrafe dell'AIF al 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello in cui si svolge l'Assemblea.

I voti spettanti a ciascuna impresa sono stabiliti in relazione alla classifica di attestazione SOA nella categoria OS21 e con l'applicazione di un coefficiente correttivo, come risulta dalla tabella che segue:

Classifica SOA	Voti	Coefficiente correttivo	Voti Attribuiti
1	5	1.4	7
2	10	1.3	13
3	20	1.2	24
3bis	30	1.15	34,5
4	50	1.1	55
4bis	70	1.05	73,5
5	100	1	100
6	200	0.9	180
7	300	0.8	240
8	400	0.7	280

Il sistema di attribuzione dei voti deve essere osservato sia nell'Assemblea annuale chiamata a deliberare sugli adempimenti statutari concernenti l'esame e l'approvazione del rendiconto consuntivo e del preventivo dell'Associazione e l'approvazione dell'annuale delibera contributiva, sia per le eventuali Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione.

Ogni partecipante all'Assemblea non può rappresentare nella stessa più di tre imprese associate.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno.

E' convocata inoltre ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente dell'Associazione o il Consiglio Direttivo, o ne faccia richiesta scritta un numero di imprese socie che dispongano complessivamente, all'atto della richiesta, di almeno un quinto dei voti totali.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera /e-mail o posta certificata spedita almeno quindici giorni prima della data della riunione.

L'invito deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno e il numero dei voti spettanti a ciascuna impresa socia .

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta telegraficamente od a mezzo email posta certificata con preavviso di almeno cinque giorni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in prima convocazione, è validamente costituita quando vi partecipino i rappresentanti di tante imprese che dispongano complessivamente della maggioranza dei voti attribuiti in totale.

Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione nella lettera di invito, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

Per le elezioni delle cariche sociali, peraltro, l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando vi partecipino i rappresentanti di imprese che dispongano complessivamente dei due terzi della totalità dei voti attribuiti e in seconda convocazione soltanto se vi è rappresentata la maggioranza dei voti attribuiti.

Le modalità delle votazioni sono stabilite di volta in volta dal Presidente, salvo che per le elezioni delle cariche sociali che hanno luogo per scrutinio segreto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti in essa rappresentati e vincolano tutte le imprese associate anche se assenti o dissenzienti.

L'elezione alla carica di Presidente e di Vice Presidente è fatta in prima convocazione, con i due terzi dei voti rappresentati in Assemblea e, in seconda convocazione, con la maggioranza dei voti presenti; le elezioni alle altre cariche sociali, sia in prima che in seconda convocazione, sono fatte a maggioranza relativa dei voti. Le deliberazioni stesse sono raccolte in verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori e ne è data comunicazione a tutte le imprese associate assenti.

Il ricorso, da inoltrarsi per mezzo di lettera raccomandata o via pec con avviso di ricevimento, deve pervenire all'Associazione, a pena di decadenza, entro trenta giorni che decorrono dalla data della deliberazione per le imprese associate rappresentate in Assemblea e dalla data di ricevimento della comunicazione del verbale di Assemblea per le imprese associate.

Sul ricorso il Collegio dei Probiviri si pronuncia entro trenta giorni dalla data del ricevimento, comunicando il proprio motivato giudizio al Presidente dell'Associazione e all'impresa ricorrente.

Sono di competenza dell'Assemblea:

in sede ordinaria:

- a) la determinazione delle linee politiche dell'azione associativa, sulla base della relazione del Presidente;
- b) l'esame e l'approvazione del rendiconto consuntivo e del rendiconto preventivo;
- c) la determinazione della misura e delle modalità di calcolo e di riscossione dei contributi aggiuntivi;
- d) l'elezione del Presidente, dei tre Vice Presidenti, dei 10 componenti il Consiglio Direttivo, del Tesoriere e del Collegio dei Probiviri
Due dei dieci componenti il Consiglio Direttivo sono proposti dal Presidente;
- e) le deliberazioni, su proposta del Consiglio Direttivo, concernenti l'istituzione e aggiornamento del Codice Etico della Categoria;

- f) assumere in genere ogni altra deliberazione che valga a raggiungere gli scopi sociali;

in sede straordinaria:

- h) le modificazioni del presente Regolamento possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da un numero di imprese che complessivamente dispongano, all'atto della proposta, di almeno un quinto dei voti spettanti alla totalità delle imprese associate. Le proposte di modificazione devono essere specificatamente indicate nell'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria che dovrà in merito deliberare e l'Assemblea è validamente costituita quando vi sia rappresentata la maggioranza dei voti spettanti alla totalità delle imprese associate e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati.

Le modificazioni del Regolamento devono essere notificate alle imprese associate per mezzo di lettera raccomandata o via pec con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla loro deliberazione.

Art.12 Il Consiglio Direttivo - Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dai tre Vice Presidenti, dai dieci componenti elettivi, , dal Tesoriere.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare, in via saltuaria, esperti su specifici argomenti all'ordine del giorno.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo, su indicazione del Presidente, possono partecipare i Soci AIF.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Ove nel corso del triennio di durata delle cariche sociali, un componente il Consiglio Direttivo cessi dalla carica o perda i requisiti per i quali è stato eletto, viene sostituito dall'istanza che lo aveva nominato.

Il componente subentrato resta in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Art.13 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante dell'Associazione.

E' competenza del Consiglio Direttivo:

1. deliberare, in attuazione delle decisioni dell'Assemblea, gli indirizzi generali dell'azione associativa e su ogni argomento che sia sottoposto al suo esame dal Presidente;
2. deliberare, ove lo ritenga opportuno, la convocazione dell'Assemblea;

3. stabilire, nell'anno di scadenza delle cariche sociali, la data della riunione della Assemblea dell'Associazione che deve procedere all'elezione delle cariche sociali;
4. determinare le condizioni e le modalità per l'iscrizione delle imprese della categoria all'Associazione, nonché per l'adesione alla stessa, e fissare la misura dei contributi annuali rispettivamente dovuti dagli iscritti.
5. deliberare l'adesione dell'Associazione ad Associazioni, Organizzazioni ed Enti nazionali ed internazionali;
6. deliberare, ove occorra, l'istituzione di uffici presso altre sedi rispetto quella sociale;
7. dichiarare la decadenza dalle cariche in seno agli organi dell'Associazione;
8. richiedere, per problemi specifici, la trattazione da parte degli organi competenti dell'Associazione e l'assunzione delle iniziative conseguenti;
9. predisporre entro il 15 maggio di ogni anno e presentare all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto consuntivo ed il rendiconto preventivo accompagnato dalla relazione;
10. proporre all'Assemblea la misura e le modalità di calcolo e di riscossione dei contributi associativi;
11. proporre all'Assemblea i criteri per l'individuazione delle imprese che abbiano caratteristiche idonee alla specializzazione richiesta;
12. deliberare sulle domande di ammissione all'Associazione e sull'esclusione delle imprese aderenti;
13. proporre modifiche del Regolamento e l'eventuale scioglimento dell'Associazione ed esprimere pareri in merito ad analoghe proposte da parte delle imprese socie;
14. assumere le deliberazioni di carattere generale attuative degli obblighi previsti per le imprese socie ed adottare gli eventuali provvedimenti a carico delle stesse;
15. stabilire con apposito Regolamento, ad inizio di ogni triennio di durata delle cariche sociali, l'eventuale istituzione di Commissioni di studio, determinandone i compiti, la composizione, le procedure di formazione ed il loro coordinamento;
16. proporre alla Assemblea i criteri per la definizione di un codice etico della Associazione;
17. deliberare per l'eventuale ammissione di Soci aggregati stabilendo condizioni di modalità del particolare rapporto di adesione.

Art. 14 Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato, eventualmente, anche fuori della sede sociale, di norma ogni tre mesi ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente dell'Associazione o ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti il Consiglio Direttivo stesso.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata/e-mail/posta certificata, spedita almeno dieci giorni prima della data della riunione. L'invito deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta a mezzo /email/posta certificata con preavviso di almeno tre giorni.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato, qualora se ne ravveda la necessità, anche in modalità da remoto, utilizzando piattaforme web impiegate per lo scopo.

Art.15 Riunioni, deliberazioni e verbali del Consiglio Direttivo

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione e sono valide quando vi partecipino almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo stesso.

Ciascun componente il Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto.

Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dal Presidente, salvo che almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo presenti alla riunione richiedano che la votazione sia fatta per scrutinio segreto.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo stesso presenti alla riunione.

In caso di parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci; nelle votazioni per scrutinio segreto, la votazione è ritenuta nulla e viene ripetuta.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono raccolte in verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio Direttivo stesso.

Copia del verbale è inviata, a cura della Segreteria, tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni successivi alla riunione, ai componenti il Consiglio Direttivo e su indicazione del Presidente può essere inviato anche a tutti gli associati.

Art. 16 IL PRESIDENTE - Elezione, durata e attribuzioni

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere eletto consecutivamente per non più di due volte.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica in seno all'Associazione.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

In particolare è competenza del Presidente:

1. convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, , presiederne le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;
2. curare che l'elezione e la nomina a cariche sociali o l'affidamento di particolari incarichi deliberati dal Consiglio Direttivo siano notificati ai soggetti prescelti;
3. provvedere, di concerto con il Tesoriere, alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione;

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima riunione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente più anziano di età.

Art.17 Vice Presidenti

I Vice Presidenti sono tre e vengono eletti, su proposta del Presidente, dall'Assemblea ordinaria.

Il Vice Presidente più anziano di età sostituisce, in caso di assenza od impedimento, il Presidente.

I Vice Presidenti collaborano con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione dell'Associazione.

I Vice Presidenti durano in carica tre anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, i Vice Presidenti decadono con la nomina del successore. Essi sono rieleggibili per non

più di due trienni consecutivi a quello della elezione. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un triennio.

Nel caso vengano a mancare uno o più Vice Presidenti durante il triennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

Art.18 Collegio dei probiviri – Composizione e durata - attribuzioni

Le controversie insorgenti tra l'Associazione e i soci nonché quelle tra gli associati tra loro e la pronuncia sui ricorsi di cui all'art. 11 sono devolute al Collegio dei Probiviri composto da tre componenti eletti dall'Assemblea.

La Presidenza e le funzioni sono assunte dal membro effettivo più anziano o in sua assenza o impedimento, dal membro effettivo che lo segue in ordine di età.

In caso di cessazione dalla carica degli effettivi, i supplenti sono eletti dall'Assemblea e subentrano in ordine di età.

I Probiviri sono arbitri amichevoli compositori e deliberano a maggioranza.

Art.19 Segreteria

Funge da Segretario dell'AIF una persona scelta dal Consiglio Direttivo che ne assume il ruolo.

Questi partecipa all'Assemblea ed alle riunioni degli organi dell'Associazione.

Art.20 Cariche dell'Associazione

Le cariche dell'Associazione sono gratuite.

Le cariche debbono essere ricoperte da persone che siano i titolari e gli amministratori con rappresentanza sociale delle imprese socie, in regola con il versamento dei contributi associativi, nonché gli istitori e i procuratori delle imprese stesse, purché muniti di procura generale “ad negotia”.

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale.

TITOLO III

AMMINISTRAZIONE

Art. 21 Rendiconto di previsione e rendiconto consuntivo

I contributi ordinari e aggiuntivi sono versati ad uno specifico fondo dell'AIF che ne ha piena autonomia gestionale ed operativa.

L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ciascun anno solare deve essere compilato, a cura del Consiglio Direttivo, un rendiconto di previsione ed un rendiconto consuntivo sulla base degli appositi schemi curati dal Tesoriere.

Il rendiconto consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea
Il rendiconto di previsione deve essere accettato dall'Assemblea.

I prelievi dal fondo specifico dell'AIF hanno luogo esclusivamente in base a mandati sottoscritti dal Presidente, con firma abbinata del Tesoriere.

Il Presidente può delegare la firma dei mandati a un membro del Consiglio Direttivo.

Qualora prima dell'esercizio finanziario non abbia avuto luogo l'approvazione del rendiconto di previsione, il Consiglio Direttivo può autorizzare l'esercizio provvisorio per un periodo non eccedente i sei mesi.

Il Tesoriere interviene nelle adunanze dell'Assemblea.

Art.22 Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea ed è componente del Consiglio Direttivo
In caso di prolungata assenza o impedimento o di cessazione della carica nel corso del periodo di nomina, le attribuzioni del Tesoriere sono conferite dal Consiglio Direttivo a uno dei suoi componenti fino a quando non vengono a cessare l'assenza o l'impedimento stessi o in attesa che l'Assemblea alla prima riunione provveda alla elezione del nuovo Tesoriere.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art.23 Modifiche al Regolamento

Le modificazioni del presente Regolamento possono essere proposte dal Consiglio Direttivo dell'A.I.F. o da un numero di imprese socie che complessivamente dispongano, all'atto della proposta, di almeno un quinto dei voti spettanti alla totalità delle imprese aderenti all'Associazione, a norma dell'Art.11 del presente Regolamento.

Le proposte di modificazione devono essere specificatamente indicate nell'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria che dovrà in merito deliberare.

L'Assemblea è validamente costituita quando vi sia rappresentata la maggioranza dei voti spettanti alla totalità delle imprese aderenti all'Associazione e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati.

Le modificazioni al Regolamento devono essere notificate alle imprese aderenti all'Associazione, per mezzo di lettera /e-mail/posta certificata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla loro deliberazione.

L'impresa socia dissenziente può esercitare il diritto di recesso, dandone comunicazione all'AIF (Associazione Imprese Fondazioni, consolidamenti, indagini nel sottosuolo) per mezzo di lettera raccomandata via pec con avviso di ricevimento. La comunicazione del recesso deve pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data in cui l'impresa socia recedente ha ricevuto la notificazione prevista dal precedente comma.

A tale recesso non si applicano le disposizioni di cui all'art.9, lettera b), del presente Regolamento. L'impresa socia recedente è liberata dall'obbligo del pagamento del contributo associativo annuale di cui all'art.6, secondo comma, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello del recesso.

Art.24 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo o da un numero di imprese socie che complessivamente dispongano, all'atto della proposta, di almeno due quinti dei voti spettanti alla totalità delle imprese socie aderenti, a norma dell'art.11 del presente Regolamento.

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria dell'AIF (Associazione Imprese Fondazioni, consolidamenti, indagini nel sottosuolo) col voto favorevole di almeno tre quarti dei voti spettanti alla totalità delle imprese socie aderenti all'Associazione stessa.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina anche un Comitato di tre liquidatori e detta le norme per la devoluzione delle attività patrimoniali nette dell'Associazione stessa.

Art.25 Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento e dal Codice Etico AIF, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.